



CITTÀ DI MONCALIERI

Settore Ambiente e Sostenibilità, Protezione Civile - Servizio Ambiente

Ordinanza n. 81 / 2023

Moncalieri li 13/10/2023

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI MONCALIERI – RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DAL 18/10/2023 AL 08/04/2024 E RIDUZIONE DEL PERIODO DI FUNZIONAMENTO PER UN MASSIMO DI 13 ORE GIORNALIERE.

IL SINDACO

Richiamati i contenuti dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione;

Richiamati i contenuti dell'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 dello stesso DPR attribuisce ai sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Dato atto che il Comune di Moncalieri è inserito nella zona climatica E e pertanto in base ai contenuti dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 ciò comporta un limite massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- La Città di Moncalieri è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;
- Una parte del territorio comunale è servita dal sistema di teleriscaldamento, si rende pertanto necessario estendere le eventuali modifiche del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento anche a tale tipologia di fonte di alimentazione;

- Che da due anni l'Amministrazione Comunale ha avviato delle campagne di avviso e sensibilizzazione per la regolarizzazione nei confronti della cittadinanza di Moncalieri, invitando i titolari di impianti che presentano anomalie nelle emissioni dei valori di Nox, come emerge dai Rapporti di efficienza energetica riportati sul Catasto impianti termici alla manutenzione e regolare conduzione degli impianti, nonché all'eventuale sostituzione/rimozione di quelli fuori norma;

- l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di combustibili fossili, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

- le temperature registrate dall'Arpa Piemonte risultano sensibilmente superiori alle medie stagionali registrate fra il 1971 e 2000 come desumibile dal sito .

- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Tenuto conto che

- Un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini e la Pubblica Amministrazione, e in base alle previsioni di Arpa, la prossima settimana nella zona di Moncalieri è atteso un calo delle temperature a partire da mercoledì 18 ottobre;

Ritenuto pertanto che

Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

Visti pertanto:

Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 9 Gennaio 1991;

Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;

L'art. 43 dello Statuto del Comune di Moncalieri;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D.Lgs. 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 18.10.2023 al 08.04.2024;

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Moncalieri.

AVVISA

Che rimangono impregiudicate le azioni e i provvedimenti in materia di qualità dell'aria e limitazione delle emissioni in atmosfera nonché di divieti di circolazione dei provvedimenti vigenti ed in particolare dell'Ordinanza Sindacale n. 72 del 15.09.2023 e s.m.i.

AVVERTE

Che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente, da parte della Pubblica Amministrazione;

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Paolo Montagna

IL DIRIGENTE
di Settore
Ing. Luigi Amendolara

Luigi Amendolara